



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI

Viale Ammiraglio Francese 1 – Tel. +39 0923/543911
pec: cp-trapani@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.it

O R D I N A N Z A

ARGOMENTO:	Interdizione specchio acqueo per rinvenimento ordigno bellico.
LUOGO:	acque antistanti Lungomare Dante Alighieri – Pennello Scarico in mare antistante Ex Isola Ecologica

Il Capo del Circondario marittimo di Trapani

VISTA	la comunicazione, pervenuta in data 21.07.2025, da parte di una pattuglia di militari dell'Esercito, afferente al rinvenimento di un presunto ordigno bellico nelle acque antistanti la località "Lungomare Dante Alighieri" del Comune di Trapani (TP), nel punto avente coordinate Lat. 38°02819 Long N 012° 52633 E.
VISTO	il foglio prot. n° 39941 del 21.07.2025, con il quale questa Capitaneria di porto ha informato, dell'avvenuto ritrovamento del presunto materiale bellico in parola, la Prefettura di Trapani, ai fini dell'adozione delle azioni di propria competenza per la bonifica dell'area;
RITENUTO	necessario emanare norme, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
CONSIDERATO	che per ragioni di sicurezza della navigazione e della balneazione è comunque necessario procedere ad interdire l'area d'interesse;
VISTI	gli artt. 17, 28, 30 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

O R D I N A

Articolo 1

Prescrizioni e divieti generali

Nel punto avente coordinate Lat. 38°02819 Long N 012° 52633 E (WGS 84), in corrispondenza del pennello di scarico fognario emergenziale in mare, in località lungomare "Dante Alighieri" del Comune di Trapani, per un raggio di 150 metri sino ad avvenuta messa in sicurezza del sito predetto, è vietato:

- ✦ navigare, ancorare, sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;

- ✦ praticare la balneazione e comunque accedervi;
- ✦ effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- ✦ svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- ✦ effettuare qualsiasi tipologia di attività a mare.

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 1:

- ✦ i mezzi e il personale della Capitaneria di porto e delle forze di polizia in servizio;
- ✦ le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Articolo 2

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita:

- nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 1164 del Codice della Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 dello stesso Codice;
- nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 53 del D.Lgs. n° 171/2005, se la violazione è compiuta alla condotta di un'unità da diporto;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, ovvero attraverso l'inclusione nella pagina «[Ordinanze](#)» del sito web istituzionale ed invio agli Enti Territoriali Competenti.

Trapani, 21/07/2025

II COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Guglielmo CASSONE

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GUGLIELMO CASSONE

In Data/On Date:
martedì 22 luglio 2025 16:46:12